

Cassazione civile, Sezione lavoro, 5 maggio 2010, n. 10829.

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 26.1 - 22.2.2006, in parziale accoglimento del gravame proposto da G.A. V.A. nei confronti della Regione Calabria avverso la sentenza resa inter partes del Tribunale di Catanzaro, accertò il diritto dell'appellante ad essere inquadrato nella qualifica funzionale di 8^o livello e condannò la Regione Calabria a corrispondergli le differenze retributive tra il trattamento previsto per tale qualifica e quello percepito, oltre interessi legali, a decorrere dal 1^o luglio 1998; confermò inoltre la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario solo per il periodo successivo al 30 giugno 1998. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che:

- contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, andava esclusa la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, avendo il G., con tale atto, esposto compiutamente le circostanze di fatto e i motivi di diritto su cui la domanda era fondata;

- il G., già segretario dell'Istituto Professionale Agricolo, dal settembre 1986 aveva prestato servizio presso l'Assessorato alla Formazione professionale della Regione Calabria, transitando nei ruoli regionali ai sensi della L.R. Calabria n. 15 del 1990; il medesimo era stato incaricato di svolgere le mansioni di preposto al Centro di Formazione Professionale con incarico di provvedere autonomamente alla programmazione delle attività di formazione professionale; dalla documentazione prodotta risultava che aveva svolto i compiti di Direttore di Centro, espletando mansioni corrispondenti alla superiore 8^o qualifica funzionale;

trovavano applicazione nel caso all'esame la L.R. Calabria n. 30 del 1990, art. 33 (secondo cui ai Direttori di Centro di Formazione Professionale deve essere attribuita l'8^o qualifica funzionale), la L.R. Calabria n. 9 del 1975, art. 72 (prevedente il conferimento delle mansioni superiori al personale che le avesse svolte per almeno un anno, sempre che tali mansioni fossero state affidate con atto formale o risultassero da atti amministrativi regionali) e la L.R. Calabria n. 14 del 1991 (secondo cui ai dipendenti che avevano proposto opposizione all'inquadramento ai sensi della L.R. Calabria n. 9 del 1975 e documentato l'esercizio di mansioni superiori, competeva, previa verifica della competente commissione, l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni svolte);

- le ricordate norme regionali prevedevano un meccanismo di progressione di carriera che teneva conto anche delle mansioni superiori esercitate a seguito di specifica delibera o atto amministrativo per esigenze di servizio in termini più favorevoli di quelli dettati dalle disposizioni generali sul pubblico impiego di cui al *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52*,

senza che, peraltro, si ponesse una questione di contrasto fra le diverse normative, potendo la Regione Calabria legiferare autonomamente in materia, con gli unici limiti derivanti dai vincoli di natura costituzionale;

- il G. aveva svolto le mansioni di Direttore del Centro su incarico dell'Amministrazione per indifferibili esigenze di servizio per circa venti anni, aveva chiesto il superiore inquadramento e si era opposto a quello nel 6° livello; l'Amministrazione inoltre aveva riconosciuto di fatto, quanto meno dal 1994, ancorchè solo ai fini economici, l'inquadramento nell'8° livello;

- le differenze retributive competevano al G., sempre a decorrere dal 1 luglio 1998, anche ai sensi del *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52*;

- l'eccezione di giudicato sollevata alla Regione Calabria in relazione alla sentenza del TAR Calabria n. 866/95 doveva ritenersi inconfidente, sia perchè tale decisione era inerente ad un periodo antecedente a quello per il quale doveva pronunciarsi il Giudice ordinario, sia perchè in quel giudizio il G. aveva radicato la sua richiesta in base a causa petendi parzialmente diversa, ad esempio senza far riferimento al meccanismo previsto dalla L.R. Calabria n. 14 del 1991, art. 1.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, la Regione Calabria ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

L'intimato G.A.V.A. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia errore in procedendo, violazione di legge e vizio di motivazione assumendo che:

- l'impugnazione della statuizione del primo Giudice relativa alla ritenuta nullità del ricorso introduttivo era inammissibile, non essendo stata contestata l'omessa fissazione del termine per la rinnovazione o integrazione dell'atto introduttivo ai sensi *dell'art. 164 c.p.c.*;

- quanto ritenuto dal primo Giudice doveva ritenersi corretto, atteso che nel ricorso introduttivo facevano difetto la specificazione della normativa contrattuale invocata e delle mansioni della qualifica di appartenenza, l'indicazione delle somme asseritamente dovute e l'indicazione specifica della documentazione allegata, alla quale era stato pertanto fatto in motivazione erroneo riferimento.

1.1 Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui *all'art. 414 c.p.c.*, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il *petitum* sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione

attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8839/2002).

Ne consegue che le denunciate carenze di specificità degli elementi a cui la ricorrente ha fatto riferimento non sono di per sè suscettibili di impedire l'apprezzamento dell'oggetto della domanda e delle ragioni poste a suo fondamento, risultando al contempo immune da errori di diritto e vizi logici la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, laddove viene individuata la sufficiente chiarezza del ricorso introduttivo nell'allegazione delle mansioni svolte e delle fonti normative asseritamente comportanti il diritto all'invocato superiore inquadramento.

La mancata proposizione di uno specifico motivo di gravame circa la mancata fissazione, da parte del primo Giudice, del termine di cui *all'art. 164 c.p.c.*, comma 5, non è d'altra parte preclusiva della proposizione della diversa censura in ordine alla ritenuta nullità del ricorso introduttivo, essendo stato in tal modo contestato il presupposto stesso dell'applicabilità della disposizione anzidetta.

Il motivo all'esame non può pertanto essere accolto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia errar in procedendo, violazione di legge e vizio di motivazione assumendo che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso l'eccezione di giudicato formulata in relazione alla sentenza del TAR Calabria n. 866/95 resa inter partes, posto che le domande avanzate avanti al Giudice amministrativo e al Giudice del Lavoro avevano gli stessi presupposti fattuali e normativi.

2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, poichè il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, con la conseguenza che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (cfr, Cass., SU, n. 24664/2007).

Premesso che non è in contestazione l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del TAR Calabria n. 866/95 resa inter partes, deve rilevarsi che oggetto di quel giudizio fu, tra l'altro, la rivendicata spettanza da parte del G. dell'8^a qualifica funzionale, ai sensi della L.R. Calabria n. 30 del 1990, art. 33, stante la posizione da lui rivestita di direttore di Centro di Formazione Professionale.

La sentenza del Giudice amministrativo, respingendo sul punto il ricorso, negò che potesse operare, ai fini del primo inquadramento nei ruoli regionali, la suddetta disposizione legislativa, sul rilievo che il riconoscimento dell'8^a livello in favore dei direttori dei Centri di Formazione Professionale non poteva riguardare che i "soggetti già inquadrati nei ruoli regionali, con esclusione dell'operatività di tale disciplina in relazione alle operazioni di primo inquadramento degli addetti alla formazione

professionale utilizzati dall'Amministrazione regionale secondo le direttive di cui alla L.R. Calabria n. 18 del 1985 e, quindi, nella fattispecie riguardante appunto il G..

Tale essendo la portata del giudicato formatosi sul punto, deve rilevarsi che tale pronuncia non investe la questione, che non risulta sollevata nell'ambito del predetto giudizio amministrativo, degli effetti, ai fini dell'inquadramento, dell'avvenuto espletamento delle mansioni superiori, ossia della ragione in presenza della quale è stata ritenuta l'accogliabilità della domanda svolta.

Deve pertanto escludersi la fondatezza del motivo all'esame.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (*D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52; L. n. 62 del 1953, art. 10*), osservando che le norme della legislazione regionale applicate dalla Corte territoriale dovevano ritenersi abrogate per contrasto con sopravvenuta norma statale di principio; diversamente si sarebbe dovuta ritenere l'illegittimità costituzionale di tale normativa regionale per contrasto con gli *artt. 3, 97 e 117 Cost.*

La sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto del G. all'inquadramento richiesto facendo applicazione di norme regionali legittimanti tale inquadramento quale conseguenza (nel rispetto delle ulteriori condizioni previste) dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori; l'inquadramento è stato inoltre disposto a decorrere dal 1 luglio 1998, sicchè la fondatezza del motivo deve essere valutata con riferimento al quadro normativo all'epoca esistente. Il *D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 3*, (ora confluito nel *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1*) già nella sua originaria versione ha statuito che "Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'*art. 117 Cost.* Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti".

Il *D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56*, così come sostituito dal *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25*, pubblicato nel supplemento della GU 8.4.1998, n. 82 (ora confluito nel *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52*), ha disposto, al comma 6, che "Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.

Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore".

La norma è stata poi modificata dal *D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15*, eliminando la prevista esclusione del diritto alle differenze retributive, ma, ai fini che qui precipuamente rilevano, deve convenirsi che, con l'entrata in vigore del *D.Lgs. n. 80 del 1998*, il divieto di avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale per conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori configurava un principio fondamentale ai sensi dell'*art. 117 Cost.* (con riferimento alle disposizioni di tale norma nel testo all'epoca vigente).

Ne consegue, sempre in relazione al quadro legislativo dell'epoca, che, per effetto del combinato disposto dell'art. 9, comma 1 ("L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'art. 117 Cost., si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti") e art. 10, comma 1 ("Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui all'articolo precedente abrogano, comma 1, le norme regionali che siano in contrasto con esse") della *L. n. 62 del 1953*, deve convenirsi per l'intervenuta abrogazione della legislazione regionale calabrese applicata nella sentenza impugnata per quanto prevedente l'attribuzione automatica di un superiore inquadramento in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle corrispondenti mansioni.

Circa la perdurante vigenza della *L. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10*, nei confronti delle sole regioni a statuto ordinario, vedi Corte Costituzionale, sentenza 1^o ottobre 2003, n. 302, ed ordinanza 18 giugno 2007, n. 222.

Il motivo all'esame merita perciò accoglimento. Accolto il motivo di ricorso, si manifesta infondata la questione, sollevata subordinatamente dalla parte ricorrente, di legittimità costituzionale delle predette norme regionali.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (*art. 112 c.p.c.; artt. 2697 e 2909 c.c.*; L.R. Calabria n. 9 del 1975, art. 72; L.R. Calabria n. 14 del 1991, art. 1), nonché vizio di motivazione, osservando che il diritto al superiore inquadramento era stato riconosciuto sulla base di accertamenti fattuali che non trovavano riscontro negli atti di causa e in mancanza di plurimi presupposti richiesti dalla legislazione regionale indicata, erroneamente ritenuta applicabile alla fattispecie per cui è causa.

Il motivo rimane assorbito dall'avvenuto accoglimento del precedente.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (*artt. 99 e 112 c.p.c.; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52*), nonché vizio di motivazione, osservando che l'affermazione della Corte territoriale secondo cui le differenze retributive competono al G. anche ai sensi del *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52*, aveva violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, posto che la domanda di pagamento delle differenze retributive era stata svolta in dipendenza da quella di inquadramento nella superiore qualifica; al contempo doveva escludersi che la spettanza delle differenze retributive prevista dal *D.Lgs. n. 165 del 2001*, legittimasse anche il riconoscimento di un diverso inquadramento.

Osserva il Collegio che il richiamo fatto dalla Corte territoriale al *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52* è stato espressamente limitato alla spettanza delle differenze retributive, cosicché non è pertinente il profilo di doglianza secondo cui tale norma non consentirebbe un diverso inquadramento (che, infatti, la Corte territoriale, seppur erroneamente, ha disposto in forza di altre previsioni legislative).

Deve poi rilevarsi che l'essere state formalmente richieste le differenze retributive conseguenti all'inquadramento asseritamente spettante per effetto dell'espletamento delle mansioni superiori non può condurre ad escludere che, in tale domanda, fosse da

ritenersi ricompresa quella, di minore ampiezza, ma fondata sulla medesima causa petendi (avvenuto espletamento della mansioni superiori), circoscritta all'ottenimento delle sole spettanze economiche, cosicchè non può essere accolta la censura di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

6. In forza delle considerazioni che precedono va accolto il terzo motivo di ricorso, mentre il quarto resta assorbito e i restanti vanno rigettati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa con la reiezione della domanda di inquadramento superiore, ferma restando la disposta condanna della Regione Calabria al pagamento, nei termini di cui alla pronuncia di appello, delle differenze retributive spettanti al G. per l'avvenuto espletamento di mansioni superiori (giusta il disposto del *D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 5*, come sostituito dal *D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25*, ora confluito nel *D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52*).

L'esito complessivo del giudizio e l'alterno esito dei gradi di merito consigliano la compensazione delle spese per l'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda di superiore inquadramento svolta da G.A.V. A., confermando la pronuncia di condanna alla corresponsione delle differenze retributive in suo favore; compensa le spese dell'intero processo.